

Il Tar per le Marche sottopone nuovamente alla Corte costituzionale la questione dell'esclusione, dal beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delle associazioni di volontariato che svolgono attività economica

[Tar Marche, sez. I, ordinanza 6 aprile 2017, n. 272 – Pres Filippi, Est Ruiu](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione al gratuito patrocinio di enti o associazioni – Limitazione agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 119, ultima parte, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato gli enti e le associazioni di volontariato che esercitano attività economica (1).

(1) La questione era già stata sollevata dal [Tar Reggio Calabria con ord. 14 maggio 2015, n. 486](#) ma la [Corte costituzionale, con ord. 1 giugno 2016, n. 128](#) (oggetto della [News US in data 8 giugno 2016](#) cui si rinvia), l'ha dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla sua rilevanza, dopo avere tuttavia riconosciuto la natura giurisdizionale del procedimento avviato ex art. 126, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - secondo cui in caso di declaratoria di inammissibilità o di diniego di ammissione al gratuito patrocinio l'istanza può essere proposta al magistrato competente per il giudizio – osservando come, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione.

Con l'ordinanza in rassegna il Tar Marche ripropone analoga questione avendo cura di accertare preventivamente tutti i profili di rilevanza della questione – e, segnatamente, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio non attinenti al profilo del mancato esercizio di attività economica – la cui omessa disamina aveva in precedenza impedito alla Corte costituzionale di affrontare la questione nel merito.

In materia di gratuito patrocinio si segnalano:

- a) i due pareri dell'Ufficio Studi resi in data 17 marzo 2016 e [18 marzo 2017](#) cui si rinvia per ogni approfondimento delle problematiche generali relative al patrocinio statale;
- b) Cass. pen., sez. VI, 28 ottobre 2016, n. 45511, Sicolo, in *Foro it.*, 2017, II, 1, con nota di CARBONE, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, relativa ai limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio;

c) Corte cost. n. 13 del 29 gennaio 2016, n. 192 del 23 settembre 2015 e n. 18 del 26 febbraio 2015, in *Foro it.*, 2016, I, 739 sui criteri di determinazione degli importi dovuti al difensore ed all'ausiliario del giudice.